

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 dicembre 2023, n. 0207/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui agli articoli 60, comma 1, e 83, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa)).**

## CAPO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Regime di aiuto
- Art. 4 Caratteristiche degli investimenti
- Art. 5 Cumulo tra contributi
- Art. 6 Intensità degli aiuti
- Art. 7 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 8 Iniziative finanziabili
- Art. 9 Spese non ammissibili

## CAPO II SPESE AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- Art. 10 Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità nelle zone assistite a finalità regionale
- Art. 11 Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità in zone diverse da quelle assistite a finalità regionale
- Art. 12 Spese ammissibili in regime "de minimis"
- Art. 13 Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici
- Art. 14 Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica relative agli edifici
- Art. 15 Spese ammissibili per investimenti volti alla promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento
- Art. 16 Spese ammissibili per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia

## CAPO III

## PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 17 Procedimento contributivo
- Art. 18 Presentazione della domanda di contributo
- Art. 19 Istruttoria delle domande
- Art. 20 Concessione del contributo
- Art. 21 Avvio, proroga e conclusione delle iniziative
- Art. 22 Erogazione in via anticipata
- Art. 23 Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo

## CAPO IV RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- Art. 24 Presentazione della rendicontazione
- Art. 25 Giustificativi di spesa
- Art. 26 Certificazione delle spese

## CAPO V LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 27 Istruttoria delle rendicontazioni
- Art. 28 Liquidazione del contributo

## CAPO VI OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

- Art. 29 Obblighi dei beneficiari
- Art. 30 Vincoli per le imprese beneficiarie
- Art. 31 Operazioni straordinarie e subentro
- Art. 32 Annullamento, revoca e rideterminazione
- Art. 33 Controlli, verifiche tecniche e amministrative

## CAPO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 34 Modifica degli allegati
- Art. 35 Rinvio
- Art. 36 Abrogazione
- Art. 37 Norma transitoria
- Art. 38 Entrata in vigore

- ALLEGATO A ELENCO AGGLOMERATI INDUSTRIALI E AREE DISTRETTUALI
- ALLEGATO B CRITERI DI VALUTAZIONE
- ALLEGATO C SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI
- ALLEGATO D ZONE ASSISTITE A FINALITÀ REGIONALE
- ALLEGATO E INTENSITÀ DI AIUTO CONCEDIBILE

ALLEGATO F MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICO  
FINANZIARIA

CAPO I  
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi in conto capitale, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, a parziale copertura di interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi, o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nelle seguenti aree:

- a) negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo economico locale o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli;
- b) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali, ovvero insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali, localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis della legge regionale 3/2015;
- c) nelle aree definite dall'articolo 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)), comprendenti i complessi produttivi degradati;
- d) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei Consorzi, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis della legge regionale 3/2015.

3. In attuazione dell'articolo 60, comma 1, della legge regionale 3/2021, il presente regolamento disciplina, altresì, la concessione di incentivi a imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione per l'insediamento nelle aree di cui al comma 2, per l'attrazione di nuovi investimenti.

Art. 2  
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) agglomerati industriali: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2015, gli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli

- strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia (allegato A);
- b) complesso produttivo degradato: ai sensi dell'articolo 82 della legge regionale 3/2021, gli edifici e le relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione, riconosciuti dalla Giunta regionale;
  - c) Consorzi di sviluppo economico locale: i Consorzi di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 3/2015;
  - d) distretti industriali: sistemi produttivi locali, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese; si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna;
  - e) microimprese, piccole e medie imprese, di seguito PMI: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I, articolo 2, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER);
  - f) grandi imprese: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I al GBER;
  - g) impresa giovanile: l'impresa costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani; l'impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della presentazione della domanda, almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane; l'impresa costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza dei soci è composta da giovani; l'impresa costituita in forma di impresa individuale il cui titolare, al momento della presentazione della domanda, è un giovane; per giovane si intende la persona fisica che non ha ancora compiuto 40 (quaranta) anni di età;
  - h) impresa femminile: ai sensi articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile), l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l'impresa individuale la cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
  - i) impresa benefit: ai sensi dell'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), le imprese che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

- j) servizio competente: il Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale competente in materia di attività produttive dell'Amministrazione regionale, responsabile dell'attuazione e della gestione del presente regolamento;
- k) aiuti "de minimis": gli incentivi concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione europea agli aiuti <<de minimis>>;
- l) impresa unica: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1407/2013 è l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti da 1 a 4, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;
- m) investimento iniziale: ai sensi dell'articolo 2, punto 49, del GBER:
  - 1. investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
    - a) la creazione di un nuovo stabilimento;
    - b) l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
    - c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o
    - d) un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;
  - 2. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.  
L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale;
- n) investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica: ai sensi dell'articolo 2, punto 51 del GBER, consiste in:
  - 1. investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
    - a) la creazione di un nuovo stabilimento;
    - b) la diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento; o
  - 2. acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione.

- La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica;
- o) programmi di riconversione produttiva: diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  - p) attivi materiali: ai sensi dell'articolo 2, punto 29, del GBER, attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
  - q) attivi immateriali: ai sensi dell'articolo 2, punto 30, del GBER, attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
  - r) costi salariali: ai sensi dell'articolo 2, punto 31, del GBER, importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;
  - s) posti di lavoro direttamente creati da un progetto di investimento: ai sensi dell'articolo 2, punto 62, del GBER, posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;
  - t) attività uguali o simili: ai sensi dell'articolo 2, punto 50, del GBER, attività della stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 (NACE Rev. 2);
  - u) addetto: soggetto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale;
  - v) lavoratore svantaggiato: ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del GBER, chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
    1. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
    2. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
    3. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    4. aver superato i 50 anni di età;
    5. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
    6. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
    7. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
  - w) occupazione aggiuntiva: la differenza tra il numero di addetti occupati nello stabilimento oggetto di intervento successivamente al completamento del progetto nei tempi previsti dal decreto di concessione e il numero di addetti occupati alla data

di presentazione della domanda; gli addetti sono espressi nei termini di cui alla lettera u);

- x) lavoratori disoccupati: ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
- y) zone assistite: aree di cui all'articolo 1, comma 2, designate in una carta degli aiuti a finalità regionale che è stata approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed è in vigore al momento della concessione dell'aiuto;
- z) impresa in difficoltà: ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del GBER impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
  1. nel caso di società a responsabilità limitata (diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, (diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- aa) Comitato: il Comitato tecnico di valutazione, organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al comparto produttivo industriale, artigianale, del commercio, del turismo e dei servizi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
  - bb) misure di risparmio energetico: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;
  - cc) energia da fonti di energia rinnovabili o energia rinnovabile: ai sensi dell'articolo 2, punto 109, del GBER, l'energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili quale definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali; l'energia da fonti rinnovabili comprende l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio collegati dietro il contatore (behind-the-meter), installati insieme all'impianto di energia rinnovabile o come componente aggiuntiva, ma non l'energia elettrica prodotta grazie ai sistemi di stoccaggio;
  - dd) idrogeno rinnovabile: l'idrogeno prodotto da energia rinnovabile conformemente alle metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi per autotrazione di origine non biologica nella direttiva (UE) 2018/2001;
  - ee) cogenerazione: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
  - ff) cogenerazione basata su fonti di energia rinnovabile: ai sensi dell'articolo 2, punto 108 bis, del GBER, cogenerazione che utilizza il 100 per cento di energia da fonti rinnovabili per la produzione di calore e di elettricità;
  - gg) pompa di calore: ai sensi dell'articolo 2, punto 108 ter, del GBER, macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura; nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;
  - hh) cogenerazione ad alto rendimento: ai sensi dell'articolo 2, punto 107, del GBER la cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 201/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
  - ii) audit energetico: una procedura sistematica finalizzata ad ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad

- individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi – benefici e a riferire in merito ai risultati;
- jj) macrovoce di spesa: l'aggregato costituito da voci omogenee di spesa, riconducibile ad uno dei seguenti numeri:
- 1) attivi materiali, attivi immateriali e costi per la realizzazione di opere edili, di cui, rispettivamente, all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e d);
  - 2) attivi materiali, attivi immateriali e costi per la realizzazione di opere edili, di cui, rispettivamente, all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e d);
  - 3) costi salariali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
  - 4) costi salariali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
  - 5) costi in de minimis di cui all'articolo 12;
  - 6) costi per investimenti in efficienza energetica di cui agli articoli 13 e 14;
  - 7) costi per investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, di cui all'articolo 15;
- kk) settori e imprese esclusi: quelli elencati all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- ll) imprese energivore: le imprese inserite nell'elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017);
- mm) elemento edilizio: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE, sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio.

### Art. 3

#### *(Regime di aiuto)*

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 651/2014 (GBER), in particolare degli articoli 14, 17, 38, 38 bis, 41 e 49, e dal regolamento (UE) 1407/2013.

### Art. 4

#### *(Caratteristiche degli investimenti)*

1. Le iniziative relative alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) sono localizzate presso una sede o unità locale collocata nelle aree individuate all'articolo 1, comma 2;
- b) possono prevedere anche la realizzazione di lavori edili;
- c) devono essere sostenibili dal punto di vista economico-finanziario ai sensi dell'allegato F al presente regolamento;

- d) devono comportare un costo totale almeno pari a 1.000.000,00 di euro per le grandi imprese e 500.000,00 euro per le PMI;
- e) devono comportare un impatto occupazionale all'assunzione di almeno 3 addetti per le PMI e di 10 addetti per le grandi imprese;
- f) devono aumentare la capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
- g) devono introdurre nuovi prodotti o nuovi servizi, oppure nuovi metodi per produrli distribuirli o usarli;
- h) devono migliorare le performance ambientali dell'impresa quali:
  - 1) l'ottimizzazione dei consumi energetici;
  - 2) la riduzione del fabbisogno di energia primaria;
  - 3) la limitazione delle emissioni inquinanti;
  - 4) l'ottimizzazione del consumo di acqua;
  - 5) la limitazione della produzione di rifiuti;
  - 6) l'ottenimento di elevati livelli di salubrità del luogo di lavoro;
  - 7) gli standard di efficienza energetica conseguiti mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company;
- i) ai fini dell'ammissibilità, devono ottenere un punteggio di almeno 60 punti, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'allegato B.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono prevedere la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni di responsabilità sociale e ambientale che tengano conto dell'impatto dell'attività produttiva sul mercato, sul luogo di lavoro, sull'ambiente e sulla società nel suo complesso, scegliendone almeno due tra i seguenti:

- a) assumere a tempo indeterminato una percentuale, non inferiore al 30 per cento, di personale da impiegare nella realizzazione dell'iniziativa quali lavoratori disoccupati, o percettori di trattamenti di integrazione salariale;
- b) avviare, qualora non già avviati, progetti strutturati di Smart Working, adottando modelli di lavoro che introducono flessibilità di luogo, orario e promuovendo la responsabilizzazione sui risultati;
- c) avviare, qualora non già avviati, progetti di mobilità sostenibile volti a ridurre l'impatto ambientale anche prodotto dai dipendenti durante gli spostamenti compresi quelli tra casa e luogo di lavoro quali, esemplificativamente, la scelta di auto elettriche per la flotta aziendale, progetti per l'incentivazione dell'uso di biciclette e mezzi pubblici, progetti di car pooling che promuovano la condivisione del veicolo tra colleghi;
- d) dotarsi di un piano di welfare aziendale per offrire ai propri dipendenti e ai loro familiari i seguenti servizi: buoni acquisto quali esemplificativamente, voucher per la spesa alimentare, buoni carburante; rimborso per i costi di abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico; servizi di conciliazione tempi di vita e di lavoro quali esemplificativamente, accesso facilitato ai servizi per l'infanzia, nidi aziendali o interaziendali, voucher/accesso facilitato a servizi di cura per l'infanzia e gli anziani, dopo scuola, centri estivi, servizi di istruzione quali esemplificativamente formazione professionale e personale del dipendente; assistenza sanitaria comportante esemplificativamente il rimborso spese sanitarie affrontate dal lavoratore, convenzioni con strutture e specialisti privati; previdenza complementare comportante esemplificativamente l'integrazione totale o parziale dei contributi

versati al fondo pensione; ricreazione quali esemplificativamente servizi legati allo sport, alla cura della persona, ai viaggi e alla cultura.

3. Le iniziative relative all'attrazione di nuovi investimenti di cui all'articolo 1, comma 3, devono possedere, oltre a quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i) e prevedere la sottoscrizione degli impegni di cui al comma 2, i seguenti requisiti:

- a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) investimento minimo di 5 milioni di euro in un nuovo stabilimento o nell'adeguamento o recupero di uno stabilimento esistente;
- c) vincolo di destinazione settennale.

#### Art. 5 (Cumulo tra contributi)

1. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del GBER, gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER.

2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del GBER, gli incentivi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti <<de minimis>> relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'allegato E al presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti <<de minimis>> non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

4. In ogni caso, il cumulo di cui ai commi precedenti non deve comportare il superamento dell'intensità massima di aiuto di cui agli articoli 14, 17, 38, 38 bis, 41 e 49 del GBER e del limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

5. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con i contributi concessi per le medesime iniziative, a valere su bandi emanati ai sensi dell'articolo 84, comma 3, della legge regionale n. 3/2021 per la realizzazione di interventi di riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile.

Art. 6  
(Intensità degli aiuti)

1. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è riportata nell'allegato E.

Art. 7  
(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiarie degli incentivi per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione di cui all'articolo 1:

- a) le PMI che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che localizzano l'attività nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2;
- b) le grandi imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che localizzano l'attività nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, limitatamente alle spese ammissibili di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16;
- c) le grandi imprese e le PMI che operano nei settori della produzione e dei servizi localizzate o che localizzano l'attività nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, ricadenti nelle zone assistite di cui all'allegato D al presente regolamento, a condizione che apportino un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

2. Sono beneficiarie degli incentivi per l'attrazione investimenti di cui all'articolo 1, comma 3, le imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che alla data di presentazione della domanda di incentivo hanno sede legale e operativa al di fuori del territorio della regione Friuli Venezia Giulia:

- a) le PMI che localizzano l'attività nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2;
- b) le grandi imprese che localizzano l'attività nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, limitatamente alle spese ammissibili di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16;
- c) le grandi imprese e le PMI che localizzano l'attività nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, ricadenti nelle zone assistite di cui all'allegato D al presente regolamento, a condizione che apportino un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

3. I soggetti beneficiari devono:

- a) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- b) avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo Registro delle imprese in caso di imprese non residenti nel territorio regionale;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

- d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, e di ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- e) per coloro che operano sia nei settori esclusi sia in quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e del GBER, garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento.

4. Sono escluse dagli incentivi:

- a) le imprese in difficoltà;
- b) le imprese escluse dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal GBER, elencate nell'allegato C;
- c) le imprese che rientrano nei casi di esclusione previsti dai regolamenti dei Consorzi o dai piani regolatori dei Comuni nei territori di propria competenza;
- d) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- e) le imprese che si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

#### Art. 8

##### *(Iniziativa finanziabili)*

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti per la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento e la riconversione produttiva di imprese già esistenti.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1:

- a) è ammissibile l'acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione a condizione che tale stabilimento sia oggetto di investimenti di cui al comma 1;
- b) vanno presi in considerazione i costi relativi all'acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato, nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Sono, altresì, ammissibili a incentivazione, i progetti di tutela ambientale destinati all'attività produttiva esclusivamente per autoconsumo, e riguardanti:

- a) investimenti a favore di misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici, come disciplinati dall'articolo 13;
- b) investimenti a favore di misure di efficienza energetica relative agli edifici, come disciplinati dall'articolo 14;
- c) investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, a eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile, come disciplinati dall'articolo 15;
- d) investimenti in studi e servizi di consulenza, compresi gli audit energetici, in materia di tutela ambientale ed energia, come disciplinati dall'articolo 16.

4. Ai progetti di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c) è allegato uno studio ambientale, compreso l'audit energetico, finalizzato alla conoscenza del profilo di consumo energetico dell'impresa, all'individuazione e quantificazione delle opportunità di risparmio energetico derivanti dall'investimento proposto, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 49 del GBER.

5. Lo studio ambientale di cui al comma 4 deve essere asseverato da un tecnico abilitato, indipendente ed esterno all'impresa, e deve contenere, per le imprese già in attività, lo studio dei consumi energetici delle annualità precedenti nonché l'analisi di dettaglio degli interventi correttivi da attuare con l'investimento proposto.

#### Art. 9 (Spese non ammissibili)

1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di incentivo.

2. Non sono in ogni caso ammesse le spese relative a:
- a) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, come ad esempio l'acquisto di arredi;
  - b) operazioni di lease-back;
  - c) scorte;
  - d) beni o materiali usati;
  - e) consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze legali continuative o periodiche legate a costi di esercizio ordinari dell'impresa;
  - f) canoni di manutenzione e assistenza;
  - g) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
  - h) spese accessorie quali valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
  - i) l'imposta sul valore aggiunto;
  - j) per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente;

- k) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, registrazione dei brevetti;
- l) costi salariali dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

## CAPO II SPESE AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

### Art. 10

*(Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità nelle zone assistite a finalità regionale)*

1. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, ricadenti nelle zone assistite di cui all'allegato D, gli aiuti possono essere concessi alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale e alle grandi imprese solo per un investimento iniziale destinato alla creazione di una nuova attività economica nella zona interessata e sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 14 del GBER, e fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 13 del GBER, le spese strettamente legate alla realizzazione del programma di investimento, sostenute dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c), dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e relative ai seguenti costi:

- a) costi per gli investimenti in attivi materiali, consistenti nell'acquisto e/o locazione di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
- b) costi per gli investimenti in attivi immateriali, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- c) costi salariali stimati, relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento iniziale, ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 8, calcolati su due anni;
- d) costi per la realizzazione di opere edili.

2. Sono ammissibili i costi di cui alle lettere a), b) e d), o di cui alla lettera c), del comma 1, o una combinazione dei costi di cui alle lettere da a) a d), del comma 1, purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato tra la somma degli attivi materiali, immateriali e opere edili da un lato e i costi salariali dall'altro.

3. I costi per la locazione degli attivi materiali, di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e deve prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto.

4. I costi per gli attivi immateriali, di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento oggetto del contributo;
- b) sono ammortizzabili;

- c) figurano all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni per le grandi imprese o tre anni per le PMI;
- d) per le grandi imprese, le spese relative agli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento del costo totale dell'investimento iniziale. Per le PMI è ammissibile il 100 per cento dei costi degli attivi immateriali.

5. Se è stato già concesso un aiuto per l'acquisizione degli attivi oggetto di domanda di contributo a valere sul presente regolamento, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili.

6. Per le grandi imprese relativamente alle iniziative concernenti un cambiamento fondamentale del processo produttivo, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi alle grandi imprese o alle PMI a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

7. I costi salariali sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'iniziativa porta a un incremento netto del numero degli addetti impiegati nello stabilimento dato dalla differenza tra il numero di addetti occupati nello stabilimento oggetto di intervento successivamente al completamento del progetto nei tempi previsti dal decreto di concessione e il numero di addetti occupati alla data di presentazione della domanda;
- b) ciascun posto di lavoro deve essere creato entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- c) i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le PMI dalla data di assunzione.

8. Gli investimenti relativi alla stessa attività o a un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi all'investimento concesso ai sensi del presente regolamento e nella stessa provincia di quest'ultimo sono considerati parte di un unico progetto di investimento. L'intensità di aiuto applicabile a ciascun investimento iniziale parte dell'unico progetto di investimento è definita ai sensi della carta degli aiuti regionali in vigore al momento della concessione dell'aiuto. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

#### Art. 11

*(Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità in zone diverse da quelle assistite a finalità regionale)*

1. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, ricadenti nelle zone non assistite, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 17 del GBER, le spese strettamente legate alla realizzazione

del programma di investimento, sostenute dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e relative ai seguenti costi:

- a) costi per gli investimenti in attivi materiali, consistenti nell'acquisto e/o locazione di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;
- b) costi per gli investimenti in attivi immateriali, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;
- c) costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento di cui all'articolo 8, calcolati su un periodo di due anni;
- d) costi per la realizzazione di opere edili.

2. Sono ammissibili i costi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), o di cui al comma 1, lettera c), o una combinazione di una parte dei costi di cui al comma 1, lettere da a) a d), purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato tra la somma degli attivi materiali, immateriali e opere edili da un lato e i costi salariali dall'altro.

3. Gli investimenti di cui al presente articolo, per essere considerati costi ammissibili ai sensi del GBER, devono consistere, alternativamente:

- a) in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati precedentemente in tale stabilimento o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
- b) nell'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale; l'operazione avviene a condizioni di mercato; in linea di principio, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;  
L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento ai sensi del presente comma.

4. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

5. I costi per la locazione degli attivi materiali, di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI decorrenti dalla data di completamento dell'investimento;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del GBER, i costi per gli attivi immateriali di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento oggetto del contributo;
- b) sono ammortizzabili;
- c) figurano all'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria e restano associati al progetto per cui è concesso il contributo per almeno tre anni.

7. I costi salariali, di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'investimento determina un incremento netto del numero dei dipendenti impiegati nello stabilimento dato dalla differenza tra il numero di addetti occupati nello stabilimento oggetto di intervento successivamente al completamento del progetto nei tempi previsti dal decreto di concessione e il numero di addetti occupati alla data di presentazione della domanda;
- b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dalla conclusione dell'investimento;
- c) i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data di assunzione.

#### Art. 12

*(Spese ammissibili in regime <<de minimis>>)*

1. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere concessi contributi in regime <<de minimis>> per le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 8, e relative ai seguenti costi:

- a) costi per servizi di consulenza esterna, finalizzate all'avvio dei nuovi insediamenti, ovvero all'ampliamento o alla riconversione nonché i progetti di tutela ambientale, comprese le spese inerenti all'eventuale redazione del business plan; tali costi non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- b) spese di pubblicità e attività promozionali, anche attraverso siti di e-commerce, legate all'iniziativa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;
- c) spese connesse all'attività di certificazione della spesa, ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4 della legge regionale 7/2000, nel limite di spesa massima di euro 2.000,00;
- d) affitto di immobili, sostenute dalle grandi imprese nelle zone non assistite.

## Art. 13

*(Spese ammissibili per investimenti in efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici)*

1. Per le iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'articolo 38 del GBER, le spese che consentono alle imprese di migliorare l'efficienza energetica di infrastrutture diverse dagli edifici.

2. A norma del presente articolo non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione Europea che sono già state adottate e sono in vigore.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica e sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale caratterizzato dall'assenza dell'aiuto, come segue:

- a) se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare un investimento meno efficiente sotto il profilo energetico che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività in questione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e i costi dell'investimento meno efficiente sotto il profilo energetico;
- b) se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare lo stesso investimento in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'incentivo e il valore attuale netto dei costi dell'investimento effettuato in un momento successivo, attualizzati al momento in cui l'investimento oggetto del contributo verrebbe realizzato;
- c) se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'incentivo e il valore attuale netto dell'investimento per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento oggetto del contributo verrebbe realizzato;
- d) nel caso di attrezzature oggetto di contratti di leasing, i costi ammissibili consistono nella differenza tra il valore attuale netto del leasing delle attrezzature per le quali è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto del leasing di attrezzature meno efficienti sotto il profilo energetico che sarebbero state oggetto di un contratto di leasing in assenza dell'aiuto; i costi di leasing non comprendono i costi relativi al funzionamento dell'attrezzatura o dell'impianto (costi del carburante, assicurazione, manutenzione, altri materiali di consumo), indipendentemente dal fatto che facciano parte del contratto di leasing.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell'Unione Europea già in vigore; lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi generati dal sistema ETS dell'UE.

5. Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non esiste un investimento controfattuale meno efficiente sotto il profilo energetico, i costi ammissibili corrispondono ai costi totali dell'investimento.

6. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

7. Sono ammissibili a contributo le spese, ad esclusivo asservimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative:

- a) alla fornitura dei materiali e dei componenti;
- b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;
- c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo;
- d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo.

8. Il presente articolo non si applica:

- a) agli aiuti alla cogenerazione;
- b) agli aiuti al teleriscaldamento e/o teleraffreddamento;
- c) agli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

9. Le condizioni di ammissibilità di cui al comma 2 devono essere attestate con perizia asseverata, dallo studio ambientale di cui all'articolo 8, comma 4. Lo studio deve altresì attestare che i costi sono direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

10. In deroga al comma 3, lettere da a) a d), i costi ammissibili possono essere determinati senza lo scenario controfattuale. In tal caso, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e le intensità di aiuto sono ridotte del 50 per cento.

#### Art. 14

*(Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica relative agli edifici)*

1. Per le iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'articolo 38 bis del GBER, le spese per migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

2. Sono ammissibili le iniziative che rendono possibile un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno:

- a) il 20 % rispetto alla situazione precedente all'investimento in caso di ristrutturazione di edifici esistenti;
- b) il 10 % rispetto alla situazione precedente all'investimento nel caso di misure di ristrutturazione riguardanti l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE, se tali misure di ristrutturazione mirate non rappresentano più del 30 % della parte del bilancio del regime destinata alle misure di efficienza energetica;
- c) il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di trasposizione della direttiva 2010/31/UE nel caso di edifici nuovi.

La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, quale definito all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2010/31/UE.

3. Gli incentivi per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio possono essere combinati anche con uno o più dei seguenti interventi quali:

- a) l'installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili;
- b) l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco; l'apparecchiatura per lo stoccaggio deve assorbire almeno il 75 per cento dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;
- c) il collegamento a sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico e alle relative apparecchiature;
- d) la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica a uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture;
- e) l'installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell'infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;
- f) gli investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana.

4. Nel caso di eventuali combinazioni degli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a f), i costi ammissibili sono costituiti dall'intero costo degli investimenti nelle varie attrezzature e apparecchiature; i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.

5. A norma del presente articolo non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione Europea che sono già state adottate e sono in vigore.

6. Sono ammissibili a contributo le spese, a esclusivo asservimento dell'intervento finalizzato al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica dell'edificio di cui al presente articolo, relative:

- a) alla fornitura dei materiali e dei componenti;
- b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;

- c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo;
- d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo.

7. Possono essere concessi aiuti anche per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento all'interno dell'edificio.

8. Il presente articolo non si applica:

- a) agli aiuti alla cogenerazione;
- b) agli aiuti al teleriscaldamento e/o teleraffreddamento;
- c) agli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

9. Le condizioni di ammissibilità di cui presente articolo devono essere attestate con perizia asseverata, dallo studio ambientale di cui all'articolo 8, comma 4; lo studio deve, altresì, attestare che i costi sono direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

#### Art. 15

*(Spese ammissibili per investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento)*

1. Le iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), riferite esclusivamente ad autoconsumo, sono concesse esclusivamente a nuovi impianti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 41 del GBER, per interventi volti alla realizzazione di:

- a) investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, a eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile;
- b) investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica solo nella misura in cui sono concessi a progetti combinati di energia rinnovabile e di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter), se entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o se lo stoccaggio è collegato a un impianto esistente di produzione di energia da fonti rinnovabili; la componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75 per cento della sua energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua; tutte le componenti dell'investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come costituenti un unico progetto integrato;
- c) investimenti per progetti di stoccaggio termico collegato direttamente a un impianto di produzione di energia rinnovabile; la componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75 per cento della sua energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;

- d) investimenti per la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva; la componente di stoccaggio deve ottenere annualmente almeno il 75 per cento del suo contenuto di combustibile da impianti di produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa collegati direttamente. Tutte le componenti dell'investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come costituenti un unico progetto integrato;
- e) investimenti per la produzione di idrogeno solo nel caso di impianti che producono esclusivamente idrogeno rinnovabile. Per i progetti di idrogeno rinnovabile costituiti da un elettrolizzatore e da una o più unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili situate dietro un unico punto di connessione alla rete, la capacità dell'elettrolizzatore non deve superare la capacità combinata delle unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili. Gli aiuti agli investimenti possono coprire le infrastrutture dedicate per la trasmissione o la distribuzione di idrogeno rinnovabile, nonché impianti di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile;
- f) investimenti a favore di unità di cogenerazione ad alto rendimento solo nella misura in cui tali unità forniscano un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE o a qualsiasi normativa successiva che la sostituisca integralmente o parzialmente;
- g) investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica e di stoccaggio termico direttamente connessi alla cogenerazione a alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabile; la componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75 per cento della sua energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;
- h) investimenti per la cogenerazione ad alto rendimento solo se non riguardano impianti di cogenerazione alimentati a combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale se è garantita la conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 ai sensi della sezione 4.30 dell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun obiettivo ambientale.

2. Sono ammissibili a contributo le spese, ad esclusivo asservimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative:

- a) alla fornitura dei materiali e dei componenti;
- b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;

- c) alla realizzazione di opere edili e ogni altra opera necessaria, a esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo;
- d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo.

3. I costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento.

4. I costi di cui al comma 2 devono essere attestati con perizia asseverata dallo studio ambientale di cui all'articolo 8, comma 4.

#### Art.16

*(Spese ammissibili per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia)*

1. Sono ammissibili a incentivazione, ai sensi dell'articolo 49 del GBER, le spese per gli studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia, compresi gli audit energetici, delle imprese di cui all'articolo 7, eseguiti da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

2. Gli aiuti sono concessi a condizione che i risultati degli studi o dei servizi di consulenza siano correlati ad un investimento ammissibile di cui al presente regolamento.

3. Non sono concessi aiuti per gli audit energetici effettuati per conformarsi alla direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.

4. I criteri minimi per gli audit energetici sono quelli indicati all'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014.

### CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 17

*(Procedimento contributivo)*

1. Gli incentivi sono concessi con procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, sulla base di bandi emanati con decreto del Direttore di servizio competente, ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

2. Il bando per l'accesso agli incentivi aventi a oggetto la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate è emanato con cadenza annuale a valere su una riserva di fondi disposta annualmente, nei documenti di programmazione, dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva di riferimento.

3. I bandi per l'accesso alle iniziative per l'attrazione di investimenti, in attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 3/2021, sono emanati con cadenza quadrimestrale, a valere su una riserva di fondi disposta annualmente, nei documenti di programmazione, dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva di riferimento e richiamano gli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.

#### Art. 18

##### *(Presentazione della domanda di contributo)*

1. Con decreto del Direttore di servizio competente è emanato il bando contenente, in particolare, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione.

2. Entro i termini stabiliti nel bando i soggetti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, presentano domanda redatta, a pena di inammissibilità, su modulo approvato con decreto del Direttore di servizio competente, sottoscritta con firma digitale e inoltrata esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

3. La domanda si considera validamente presentata se:

- a) è inviata mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
- b) è inviata mediante la casella di PEC di un soggetto esterno all'impresa delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale;
- c) è sottoscritta: con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, o con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata della documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
- d) è sottoscritta con firma digitale di un soggetto esterno all'impresa delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale e corredata della documentazione richiesta, o con firma autografa di un soggetto esterno all'impresa delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla

documentazione richiesta unitamente ad un documento d'identità in corso di validità.

4. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "dati.cert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

5. La domanda contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) denominazione e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizioni del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- f) almeno due degli impegni di cui all'articolo 4, comma 2.

6. Alla domanda sono allegati:

- a) una relazione contenente la descrizione delle caratteristiche dell'impresa e dell'intervento da attuare, degli obiettivi che si intendono conseguire con il progetto di investimento, la tempistica di realizzazione dell'intervento e le caratteristiche degli investimenti;
- b) la documentazione tecnica relativa al progetto di investimento;
- c) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione redatte nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni amministrative in materia di documentazione amministrativa) attestanti:
  - 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7;
  - 2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
  - 3) il rispetto dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa europea in materia di definizione di PMI;
  - 4) il rispetto della normativa sul cumulo di aiuti di cui all'articolo 5;
  - 5) la dichiarazione attestante l'avvenuta presa visione della nota informativa;
  - 6) la dichiarazione che attesti di non aver ancora avviato l'attività;
- d) nel caso gli interventi riguardino immobili non di proprietà dell'impresa richiedente, copia del contratto che ne attesti la disponibilità per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione nonché l'assenso scritto del proprietario all'effettuazione degli interventi previsti, conformemente alla domanda di incentivo, e l'impegno al mantenimento della disponibilità dell'immobile per durata almeno pari al vincolo di destinazione;
- e) nel caso di interventi in materia di tutela ambientale di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a), b) e c), lo studio ambientale previsto dall'articolo 8, comma 4;

- f) asseverazione di un tecnico abilitato in merito ai seguenti aspetti di natura tecnica:
  - 1) compatibilità dell'intervento con il piano regolatore del Comune e con le norme di settore comunali;
  - 2) compatibilità dell'intervento alle norme di settore di competenza dell'ARPA;
  - 3) compatibilità dell'intervento alle norme di settore di competenza dell'ASL;
  - 4) compatibilità dell'intervento alle norme di settore di competenza dei Vigili del Fuoco;
  - 5) compatibilità dell'intervento a specifiche norme di settore di competenza di soggetti non contemplati nelle precedenti lettere;
- g) la documentazione giustificativa dei costi del progetto;
- h) l'eventuale ulteriore documentazione prevista nel modulo di domanda.

7. Le imprese possono presentare una sola domanda di incentivo per ciascun bando adottato ai sensi del presente articolo.

8. Non è ammissibile la presentazione di una nuova domanda qualora non sia stata presentata la rendicontazione della spesa della precedente iniziativa incentivata ai sensi del presente regolamento; in ogni caso una medesima impresa non può presentare più di tre domande a valere sulla linea contributiva di cui al presente regolamento.

9. Sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nell'area tematica dedicata alle imprese, sezione Rilancimpresa FVG, sono pubblicati:

- a) lo schema di domanda con i relativi allegati;
- b) il decreto del Direttore di servizio competente di approvazione del bando per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento;
- c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 19

##### *(Istruttoria delle domande)*

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 60 punti, come indicato all'articolo 4, comma 1, lettera i), e fino a esaurimento delle risorse disponibili; ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. Il responsabile dell'istruttoria, dopo aver accertato il raggiungimento del punteggio di ammissibilità delle domande di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

3. Qualora la domanda di incentivo sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Ove l'integrazione resa non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di contributo, il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti.

5. In caso di esito positivo dell'istruttoria, i documenti tecnici relativi alle domande di contributo sono trasmessi ai Consorzi competenti, al fine delle verifiche in merito agli aspetti di natura tecnica relativi alla compatibilità dell'investimento con gli strumenti di pianificazione o di regolazione territoriale vigenti.

6. La Regione per le verifiche relative agli aspetti di natura tecnica di cui al comma 5, nel caso in cui l'insediamento sia localizzato al di fuori degli agglomerati industriali o delle aree dei distretti industriali si avvale dei Consorzi medesimi ai sensi e con le modalità dell'articolo 64, comma 6 della legge regionale n. 3/2015.

7. I Consorzi cui è stata trasmessa la documentazione, a conclusione della verifica di competenza, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive un parere obbligatorio e vincolante sulla fattibilità degli interventi, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione tecnica di cui al comma 5.

8. In caso di parere favorevole del Consorzio competente ai sensi del comma 5, il progetto è sottoposto alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), per la valutazione della congruità delle spese, la corretta valutazione degli investimenti in materia di tutela ambientale o altri elementi risultanti dal progetto; il Comitato si esprime con parere entro 30 giorni.

9. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.

10. Lo stesso Servizio procede all'archiviazione della domanda e ne dà tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi:

- a) la domanda è presentata successivamente alla scadenza del termine individuato con il bando di cui all'articolo 18, comma 1;
- b) la domanda è inoltrata con modalità diverse dall'inoltro per posta elettronica certificata;
- c) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quelle indicate nell'articolo 18, comma 3, lettere a) e b);
- d) la domanda è inviata a indirizzo di PEC diverso da quello indicato nel bando di cui all'articolo 18, comma 2;

- e) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previste nella relativa modulistica, approvata ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
- f) la domanda non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i);
- g) in caso di parere non favorevole da parte dei soggetti di cui ai commi 7 e 8;
- h) nell'ipotesi prevista dall'articolo 20, comma 3;
- i) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
- j) la domanda è sottoscritta da soggetti diversi e con modalità diverse rispetto a quanto indicato all'articolo 18, comma 3, lettere c) e d);
- k) nelle ipotesi previste dall'articolo 18, comma 8.

#### Art. 20

##### *(Concessione del contributo)*

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore di servizio competente entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini per l'avvio dell'iniziativa, in data successiva a quella di presentazione della domanda, e per la conclusione dell'iniziativa.

2. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse, il Servizio competente procede a finanziare le istanze pervenute entro il termine finale del bando di cui all'articolo 18, comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Qualora il progetto ammissibile non possa essere finanziato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della domanda a causa di insufficienti risorse finanziarie, è archiviato e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

#### Art. 21

##### *(Avvio, proroga e conclusione delle iniziative)*

1. L'iniziativa può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi.

2. Per avvio dei lavori si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

3. Per conclusione dei lavori si intende la data dell'ultimo impegno giuridicamente vincolante.

4. L'impresa beneficiaria può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa al Servizio competente e per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine per la conclusione dell'iniziativa.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine originariamente previsto per la conclusione dell'iniziativa, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

#### Art. 22

##### *(Erogazione in via anticipata)*

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro sessanta giorni dalla data della ricezione della relativa richiesta redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nell'area tematica dedicata alle imprese, sezione Rilancimpresa FVG, corredata della documentazione di cui al comma 2.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione:

- a) di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it);
- b) di una dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

3. La richiesta di erogazione in via anticipata, corredata dalla fidejussione o dalla polizza assicurativa, può essere presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

#### Art. 23

##### *(Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo)*

1. Il beneficiario esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo come riportati nel decreto di concessione.

2. Nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto ai contenuti stabiliti nel decreto di concessione, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Servizio competente.

3. Il Servizio competente, attesi i contenuti delle variazioni proposte, le sottopone al Consorzio competente affinché renda il parere di cui all'articolo 19, comma 7, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, e alla valutazione del Comitato ai sensi dell'articolo 19, comma 8; successivamente ai pareri favorevoli del Consorzio e del Comitato sono apportate le necessarie modifiche al decreto di concessione.

4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il Servizio competente, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del contributo, revoca o ridetermina il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato.

5. Le variazioni consistenti nella compensazione della spesa sono ammissibili esclusivamente qualora operate all'interno della medesima macrovoce di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera jj).

6. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento dell'incentivo concesso.

#### CAPO IV RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

##### Art. 24 (Presentazione della rendicontazione)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano al Servizio competente la documentazione di cui all'articolo 26, entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 23; nei casi di cui agli articoli 10, comma 7, lettera b), e 11, comma 7, lettera b), l'iniziativa si intende conclusa entro i termini rispettivamente previsti agli articoli 10, comma 7, lettera c), e 11, comma 7, lettera c).

2. La rendicontazione è redatta utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto del Direttore di servizio competente pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nell'area tematica dedicata alle imprese, sezione Rilancimpresa FVG.

3. Per la rendicontazione i beneficiari presentano al Servizio competente la seguente documentazione:

- a) relazione dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti del progetto sia nelle spese sostenute;

- b) relazione degli effetti occupazionali ottenuti, anche in rapporto agli obiettivi iniziali prefissati come descritti nei documenti afferenti all'istanza;
- c) dichiarazioni attestanti la realizzazione dell'investimento con le caratteristiche di cui all'articolo 4;
- d) il mantenimento dei requisiti di ammissione e delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7;
- e) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 5;
- f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
- g) dichiarazione concernente la certificazione della totalità delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 25;
- h) ulteriore documentazione prevista dalla modulistica di presentazione della rendicontazione di cui al comma 2.

Art. 25  
*(Giustificativi di spesa)*

1. Entro il termine di presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 24, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di presentazione della rendicontazione e riferite alla sede o unità locale oggetto del programma di investimento, pena la non ammissibilità a contributo.

3. Nel caso in cui i documenti di spesa ricomprendano forniture non attinenti all'investimento di cui al presente regolamento, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili allo stesso.

4. I pagamenti delle spese devono essere effettuati, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale e carta di credito collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.

5. I pagamenti dei corrispettivi riferiti a compravendite immobiliari possono essere effettuati con assegni circolari a condizione che nell'atto pubblico di trasferimento risulti tale modalità di pagamento.

6. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 4 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. Il Servizio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio.

7. Non è ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

8. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;
- b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

#### Art. 26

##### *(Certificazione delle spese)*

1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta si avvalgono dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale n. 7/2000.

2. Per la certificazione della spesa i beneficiari presentano al certificatore la seguente documentazione:

- a) documentazione di spesa in originale o in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, con allegata una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- b) la documentazione attestante il pagamento dei singoli titoli di spesa;
- c) per i beni immobili, le strumentazioni ed attrezzature, copia del registro beni ammortizzabili finanziati, copia dei documenti di trasporto, qualora esistenti;
- d) fascicolo del progetto contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo.

3. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione al Servizio competente della documentazione di spesa di cui all'articolo 25.

4. L'attività di certificazione è ammissibile ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore. Al fine di attestare la condizione di indipendenza il certificatore dichiara di non aver partecipato in alcun modo al progetto e di non aver alcun rapporto che possa comprometterne l'indipendenza nello svolgimento delle attività di verifica e certificazione delle spese, condizioni che in particolare si verificano:

- a) nei confronti di chi presta attività nella preparazione e realizzazione del progetto o nella predisposizione della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;
- b) nei confronti di chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore dell'impresa beneficiaria o in qualsiasi modo si è ingerito nell'attività della stessa durante i due anni anteriori al conferimento dell'incarico;

- c) nei confronti del professionista affiliato o del collaboratore stabile dello studio professionale incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;
- d) essere amministratori, rappresentanti o componenti dell'impresa beneficiaria.

5. Il certificatore, a conclusione del suo incarico è tenuto a certificare l'importo delle spese risultate ammissibili in quanto documentate, effettivamente sostenute, pertinenti all'iniziativa, correttamente determinate, conformi alle normative citate e all'iniziativa approvata, nonché l'importo delle spese ritenute non ammissibili con la relativa puntuale motivazione.

6. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli.

## CAPO V LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

### Art. 27 *(Istruttoria delle rendicontazioni)*

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. Il Servizio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione il Servizio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

4. La rendicontazione è sottoposta al parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.

5. In sede di liquidazione, il Servizio competente, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi previsti dall'articolo 28.

### Art. 28 *(Liquidazione del contributo)*

1. Il decreto di liquidazione a saldo del contributo è emanato dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 2.

2. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

3. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 23 e al mancato rispetto dei vincoli di cui all'articolo 30.

4. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si procede alla sospensione della liquidazione e all'assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione ed alla restituzione. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca dell'incentivo concesso ai sensi dell'articolo 20.

## CAPO VI OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

### Art. 29 *(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari sono tenuti a:
- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
  - b) mantenere i requisiti soggettivi e le condizioni di ammissibilità previsti per tutta la durata del progetto e fino alla scadenza dei vincoli;
  - c) mantenere l'iscrizione nel registro delle imprese;
  - d) mantenere la sede o l'unità operativa oggetto dell'investimento attiva nel territorio regionale, come attestato da visura camerale;
  - e) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23;
  - f) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dal Servizio competente;
  - g) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 30;
  - h) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
  - i) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 23;
  - j) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
  - k) rispettare le regole sul cumulo dei contributi previste all'articolo 5;
  - l) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento o dalla concessione;

- m) rispettare gli impegni sottoscritti in sede di istanza di cui all'articolo 18, comma 5, lettera f);
- n) conservare presso i propri uffici, fino alla conclusione del termine relativo al vincolo per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 30, il fascicolo completo contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di incentivo e della rendicontazione, nonché i titoli originari di spesa, ai fini dei controlli di cui all'articolo 33;
- o) osservare le disposizioni in tema di contrasto alla delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015.

#### Art. 30

##### *(Vincoli per le imprese beneficiarie)*

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale, la destinazione dei beni mobili e immobili oggetto degli incentivi nonché gli impegni di cui all'articolo 4, comma 2, come indicati in sede di rendicontazione per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione dell'investimento:

- a) 3 anni per le PMI;
- b) 5 anni per le grandi imprese.

2. Per le iniziative di attrazione di nuovi investimenti di cui all'articolo 1, comma 3, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale nonché la destinazione dei beni mobili e immobili oggetto degli incentivi per 7 anni, decorrenti dalla data di conclusione dell'investimento.

3. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere i posti di lavoro creati, in misura non inferiore a quanto indicato in sede di rendicontazione, per il seguente periodo decorrente dalla data di assunzione:

- a) 3 anni per le PMI;
- b) 5 anni per le grandi imprese.

4. Il beneficiario è inoltre soggetto ad un vincolo di destinazione soggettivo della medesima durata indicata ai commi 1 e 2, salvo quanto disposto dall'articolo 31.

5. Successivamente alla rendicontazione della spesa, allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui ai commi 1 e 2, i soggetti beneficiari trasmettono al Servizio competente per ogni anno di vincolo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno, secondo il modello pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nell'area tematica dedicata alle imprese, sezione Rilancimpresa FVG. In caso di inosservanza, il Servizio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.

6. La Regione, per le verifiche relative al mantenimento dei vincoli di cui al presente articolo, può avvalersi del Consorzio che ha reso il parere in fase istruttorio ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6.

7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e limitatamente alle voci di spesa in relazione alle quali il contributo è stato concesso.

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche alle ipotesi in cui la relativa voce di spesa non è stata ammessa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 11, comma 2.

9. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti in sede di istanza e di cui all'articolo 4, comma 2, comporta la rideterminazione dell'incentivo con una decurtazione pari al 2 per cento dell'incentivo stesso nel caso in cui venga mantenuto solo un impegno, e pari al 5 per cento nel caso in cui non venga mantenuto alcun impegno.

#### Art. 31

##### *(Operazioni straordinarie e subentro)*

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo dal presente regolamento;
- b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 29 e 30.

2. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

3. L'impresa comunica tempestivamente al Servizio competente la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione.

4. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione di cui all'articolo 20, non comporta né la revoca né la rideterminazione del contributo concesso, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera i).

#### Art. 32

##### *(Annullamento, revoca e rideterminazione)*

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

- a) l'iniziativa non sia stata avviata nei termini previsti dal decreto di concessione, fatte salve le ipotesi di variazione dell'iniziativa di cui all'articolo 23;
- b) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'articolo 24;
- c) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo;
- d) non sono rispettate le caratteristiche degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e i);
- e) non siano mantenuti i requisiti di cui all'articolo 7;
- f) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 31;
- g) non siano osservate le disposizioni in tema di contrasto alla delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015.

3. Il provvedimento di concessione è revocato ovvero l'incentivo concesso è rideterminato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

4. Il Servizio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

### Art. 33

#### *(Controlli, verifiche tecniche e amministrative)*

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivazione, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

CAPO IX  
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34  
*(Modifica degli allegati)*

1. Le modifiche di carattere non sostanziale agli allegati al presente regolamento sono adottate con decreto del Direttore del servizio competente in materia di sviluppo economico locale.

Art. 35  
*(Rinvio)*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 3, nonché alla legge 241/1990 e alla legge regionale 7/2000.

Art. 36  
*(Abrogazione)*

1. È abrogato il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'articolo 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)), emanato con Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres.

Art. 37  
*(Norma transitoria)*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Regione n. 082/2017.

Art. 38  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A: ELENCO AGGLOMERATI INDUSTRIALI E AREE DISTRETTUALI

(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera a))

Come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1

Consorzio	Comuni Zona D1
Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG)	Trieste
	San Dorligo della Valle
	Muggia
Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT)	Tolmezzo
	Amaro
	Villa Santina
Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli (COSEF)	Udine
	Pozzuolo
	Pavia di Udine
	Cividale del Friuli
	San Giorgio di Nogaro
	Torviscosa
	Terzo di Aquileia
	Cervignano
	Carlino
	Osoppo
	Buia
	Corno di Rosazzo
	Manzano
	Moimacco
	San Giovanni al Natisone
Premariacco	
Gemona del Friuli	
Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG)	Monfalcone
	Ronchi dei Legionari
	Staranzano
	Gorizia
Consorzio per la zona di sviluppo economico locale del Ponte Rosso - Tagliamento (ZIPR)	San Vito al Tagliamento
	Spilimbergo
Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP)	Maniago
	Monteale Valcellina
	Meduno
	Cimolais
	Claut
	Erto e Casso
Area distrettuale	Comuni Zona D1
Distretto industriale del mobile	Porcia
	Pordenone
	San Vito al Tagliamento
Distretto industriale della sedia	Corno di Rosazzo
	Manzano

	Moimacco
	San Giovanni al Natisone
	Premariacco
	Pavia di Udine
Distretto industriale del coltello Montereale Valcellina	Meduno
	Maniago
Distretto industriale della componentistica e termoelettromeccanica	Porcia
	Pordenone
	San Vito al Tagliamento

## ALLEGATO B: CRITERI DI VALUTAZIONE

(Riferito all'articolo 4, comma 1, lettera i))

Criterio	Punteggio
Impresa di medie dimensioni	40
Impresa costituita da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda	30
Impresa costituita da più di 12 mesi e da non più di 60 mesi (5 anni) dalla data di presentazione della domanda	15
Incremento occupazionale	
<i>PMI:</i>	- da 4 a 6 addetti: punti 40; - oltre 6 addetti: punti 60.
<i>GRANDI IMPRESE:</i>	- da 11 a 20 addetti: punti 40; - oltre 20 addetti: punti 60.
Impresa che ha conseguito il rating di legalità	15
Impresa che sottoscrive l'impegno all'assunzione di personale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a)	20
Impresa che sottoscrive l'impegno ad avviare progetti strutturati di smart working ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b)	20
Impresa che sottoscrive l'impegno ad avviare progetti di mobilità sostenibile ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. c)	20
Impresa che sottoscrive l'impegno a dotarsi di un piano di welfare aziendale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d)	20
Complessi produttivi degradati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c)	30
Imprenditoria giovanile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g)	15
Impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h)	15
Impresa benefit ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i)	15

È ammissibile all'istruttoria l'iniziativa che abbia raggiunto il punteggio minimo di 60 punti.

## ALLEGATO C: SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI

### **Iniziative di cui all'articolo 12 (finanziabili ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013)**

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
  - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
  - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

### **Iniziative di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 15 e 16 (finanziabili ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014)**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:

- a) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
- b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi:

- a) aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ad eccezione di:
  - aiuti alla formazione;
  - aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti;
  - aiuti nel settore della ricerca e dello sviluppo;
  - aiuti all'innovazione a favore delle PMI;
  - aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità;
  - aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche;
  - regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
  - aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»);
  - aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea;
  - a partire dal 10 luglio 2023, aiuti sotto forma di riduzioni da tasse ambientali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio;
  - aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, ad eccezione delle operazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione;

- aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater;
- aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies;
- b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità, degli aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), degli aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, degli aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater e degli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies;
- c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
  - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

#### **Iniziative di cui all'articolo 10 (finanziabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014)**

Non sono ammessi aiuti per le iniziative di cui all'articolo 10 del Regolamento, in applicazione dell'articolo 13 del GBER con riguardo:

- i) agli aiuti a favore dei settori siderurgico, della lignite e del carbone;
- ii) agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture; agli aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento; e agli aiuti nel settore della banda larga, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
- iii) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;
- vi) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, "Attività finanziarie e assicurative", della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, "Attività di sedi centrali", o 70.22, "Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale", della NACE Rev. 2.

ALLEGATO D: ZONE ASSISTITE A FINALITÀ REGIONALE

(Riferito agli articoli 7 e 10)

Elenco delle “zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE della regione Friuli Venezia Giulia di cui alla Decisione C(2022) 1545 final

PROVINCIA	COMUNE
PORDENONE	Prata di Pordenone
	Brugnera
	Fontanafredda
	Pasiano di Pordenone
	Pravidomini
	Porcia
UDINE	Aiello del Friuli
	Bagnaria Arsà
	Buttrio
	Chiopris-Viscone
	Corno di Rosazzo
	Manzano
	Pavia di Udine
	San Giorgio di Nogaro
	San Giovanni al Natisone
	San Vito al Torre
	Torviscosa
GORIZIA	Cormons
	Farra d'Isonzo
	Fogliano Redipuglia
	Gorizia
	Mariano del Friuli
	Monfalcone
	Mossa
	Ronchi dei Legionari
	Sagrado
	San Floriano del Collio
	Staranzano

ALLEGATO E: INTENSITÀ DI AIUTO CONCEDIBILE

(Riferito all'articolo 6)

Art. 10 - Spese ammissibili per investimenti nelle zone assistite di cui all'allegato D					
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))	Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2, lettera c))		
Art. 10 – Spese ammissibili per investimenti nelle zone assistite di cui all'allegato D – costi di cui al comma 1, lettere a), b) e d) <i>(costi per gli investimenti in attivi materiali, immateriali, opere edili)</i>	PROVINCIA DI UDINE E GORIZIA				
		% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *
	Micro e Piccola	35	1,5 mln	35	1,5 mln
	Media	25	1,5 mln	25	1,5 mln
	Grande	15	3 mln	15	3 mln
	PROVINCIA DI PORDENONE				
		% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *
	Micro e Piccola	30	1,5 mln	30	1,5 mln
	Media	20	1,5 mln	20	1,5 mln
	Grande	10	3 mln	10	3 mln
Art. 10 - Spese ammissibili per investimenti nelle zone assistite di cui all'allegato D – costi di cui al comma 1, lettera c) <i>(costi salariali)</i>	PROVINCIA DI UDINE E GORIZIA				
		% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *
	Micro e Piccola	35	1,5 mln	35	1,5 mln
	Media	25	1,5 mln	25	1,5 mln
Grande	15	3 mln	15	3 mln	

	PROVINCIA DI PORDENONE				
		% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *
	Micro e Piccola	30	1,5 mln	30	1,5 mln
	Media	20	1,5 mln	20	1,5 mln
Grande	10	3 mln	10	3 mln	

\* l'importo massimo di aiuto è da considerarsi per impresa e per progetto. Fanno cumulo alla determinazione dello stesso tutti i costi di cui all'art. 10 – Spese ammissibili per investimenti nelle zone assistite.

Art. 11 - Spese ammissibili per investimenti nelle aree non assistite					
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))	Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2 lettera c))		
Art. 11 - Spese ammissibili per investimenti nelle aree non assistite – costi di cui al comma 1, lettere a), b) e d) <i>(costi per gli investimenti in attivi materiali, immateriali, opere edili)</i>		% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto **	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto **
	Micro e Piccola	10	1 mln	20	1 mln
	Media	5	1 mln	10	1 mln
	Grande	-	-	-	-
Art. 11 - Spese ammissibili per investimenti nelle aree non assistite – costi di cui al comma 1, lettera c) <i>(costi salariali)</i>		% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto **	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto **
	Micro e Piccola	20	1 mln	20	1 mln
	Media	10	1 mln	10	1 mln
	Grande	-	-	-	-

\*\* l'importo massimo di aiuto è da considerarsi per impresa e per progetto. Fanno cumulo alla determinazione dello stesso tutti i costi di cui all'art. 11 – Spese ammissibili per investimenti nelle aree non assistite .

Art. 12 – Regime de minimis					
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))		Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2 lettera c))	
Art. 12 – Regime de minimis		% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto
	Micro e Piccola	70	Importo previsto dal regolamento UE 1407/2013 nell'arco di tre esercizi finanziari	70	Importo previsto dal regolamento UE 1407/2013 nell'arco di tre esercizi finanziari
	Media				
	Grande				

Art. 13 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici					
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))		Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2 lettera c))	
Art. 13 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici - nei casi in cui i costi ammissibili sono determinati <u>a fronte della definizione di uno scenario controfattuale</u>		% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)		% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)	
	Micro e Piccola	50		50	
	Media	40		40	
	Grande	30		30	
Art. 13 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici - nei casi in cui i costi ammissibili sono determinati <u>senza la definizione di uno scenario controfattuale</u>		% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)		% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)	
	Micro e Piccola	25		25	
	Media	20		20	

	Grande	15	15
--	--------	----	----

Art. 14 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica relative agli edifici			
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))	Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2 lettera c))
Art. 14 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica <u>relative agli edifici</u>		% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)
	Micro e Piccola	50	50
	Media	40	40
	Grande	30	30
Art. 14 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica relative agli edifici - se l'investimento consiste nell'installazione o nella sostituzione di <u>un solo tipo di elemento edilizio</u> quale definito nell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE		% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)
	Micro e Piccola	45	45
	Media	35	35
	Grande	25	25
Art. 14 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica relative agli edifici - laddove tali aiuti determinino <u>un miglioramento della prestazione energetica</u> dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'investimento		% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)
	Micro e Piccola	65	65
	Media	55	55
	Grande	45	45

Art. 15 - Spese ammissibili per investimenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento			
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))	Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2 lettera c))
Art. 15 - Spese ammissibili per investimenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile - <u>relativamente ai costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili.</u>		% intensità di aiuto	% intensità di aiuto
	Micro e Piccola	65	65
	Media	55	55
	Grande	45	45
Art. 15 - Spese ammissibili per investimenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile - <u>relativamente ai costi ammissibili per qualsiasi altro investimento contemplato dall'articolo 41 del</u>		% intensità di aiuto	% intensità di aiuto
	Micro e Piccola	50	50
	Media	40	40
	Grande	30	30

Regolamento 651/2014 GBER, vigente dal 01.07.2023			
--	--	--	--

Art. 16 - Studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia			
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))	Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2 lettera c))
		% intensità di aiuto	% intensità di aiuto
Art. 16 - Studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia	Micro e Piccola	80	80
	Media	70	70
	Grande	60	60

## ALLEGATO F: MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

(Riferito all'articolo 4, comma 1, lettera c))

La verifica del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

Requisito A) Sostenibilità finanziaria del progetto:  $ST/F \leq 0,3$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto:  $PN/ST \geq 0,2$

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile)

PN = patrimonio netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire, su richiesta, l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo che attesti i valori richiesti.

Per le imprese che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati dell'ultimo esercizio in quanto costitutesi nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità economico-finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base della dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.